



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26 Settembre 2017

DELIBERA N° 42

Id. Delibera 1543144
Id. Proposta 1540190

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno duemiladiciassette (2017) addì ventisei del mese di **Settembre** alle ore 15:41, nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di I convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede la seduta il **PRESIDENTE FIORAVANTI DOTT. MARCO**

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE GUIDA DOTT. ENNIO**

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1 CASTELLI GUIDO	SI	18 LATTANZI ATTILIO	NO
2 ACCIARRI MONICA	SI	19 LUCIANI CASTIGLIA GIANCARLO	SI
3 ALLEVI ROBERTO	NO	20 MANNI GIACOMO	SI
4 AMELI FRANCESCO	SI	21 MARTINI MARIA CHIARA	SI
5 ANTONINI ANDREA MARIA	NO	22 MASSI DANIELA	SI
6 BALESTRA LAURA	SI	23 MATTEUCCI IGNAZIO SIMONE	SI
7 BELLINI VALENTINA	NO	24 PANTALONI FRANCESCA	SI
8 BONO ALESSANDRO	SI	25 PIERLORENZI EMIDIO	NO
9 CACCIATORI IGINO	SI	26 SEGHETTI PIERA	SI
10 CAPPELLI LUCA	SI	27 STALLONE DOMENICO	NO
11 CARDINELLI MARCO	SI	28 TACCHINI MARIO	SI
12 CASTELLETTI LAURA	NO	29 TAMBURRI MASSIMO	SI
13 CELANI CESARE	SI	30 TRENTA UMBERTO	SI
14 CIABATTONI FRANCESCO	SI	31 TRONTINI LAURA	SI
15 DAMIANI CLAUDIO QUIRINO	NO	32 VISCIONE FRANCESCO	NO
16 DI MICCO MASSIMILIANO	NO	33 VOLPONI MARIA LUISA	SI
17 FIORAVANTI MARCO	SI		

Totali: presenti: 23

Totali assenti: 10

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono ora presenti in aula il Sindaco Guido Castelli e n. 23 Consiglieri (totale n. 24).

Risultano assenti i seguenti Consiglieri: Roberto Allevi, Valentina Bellini, Cesare Celani, Attilio Lattanzi, Daniela Massi, Emidio Pierlorenzi, Domenico Stallone, Mario Tacchini e Francesco Viscione.

Sono, altresì, presenti gli Assessori Ferretti Donatella (Vicesindaco), Brugni Massimiliano, Gibellieri Daniele, Lattanzi Luigi, Silvestri Giovanni e Tega Valentino, che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 5) dell'ordine del giorno riguardante:

“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare” .

Relazione del Sindaco.

Nel frattempo esce il Consigliere Andrea Maria Antonini: i presenti diventano n. 23.

Interviene il Consigliere Umberto Trenta.

Interviene il Consigliere Francesco Ameli.

Interviene il Consigliere Giacomo Manni.

Replica del Sindaco.

Nel frattempo escono i Consiglieri Claudio Quirino Damiani (22) e Giancarlo Luciani Castiglia (21): i presenti sono n. 21.

Interviene il Presidente del Consiglio..

Interviene di nuovo il Consigliere Umberto Trenta:

Interviene il Presidente del Consiglio..

Interviene il Consigliere Umberto Trenta:

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P, (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’ art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si

verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ascoli Piceno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16

del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il proprio atto n. 35, in data 27/7/2017, avente ad oggetto la parziale “Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno ex art. 24, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i e contestuale avvio del procedimento di ricognizione del personale ex art. 25 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.”;

RILEVATO che nella citata delibera n. 35 la scrivente Amministrazione ha disposto la dismissione delle proprie quote detenute nelle società SAT S.p.A. e Piceno Gas Vendita s.r.l.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni da alienare detenute nelle società SAT S.p.A e Piceno Gas Vendita S.r.l. così come meglio descritto nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 27 del 23/06/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti: decreto sindacale n. 19 del 24/05/2016 e deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 23/06/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n.267/2000, espressi dal Dirigente del Settore Risorse Economiche in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con n. 15 voti favorevoli (Sindaco GUIDO CASTELLI, ALESSANDRO BONO, IGINO CACCIATORI, LUCA CAPPELLI, MARCO CARDINELLI, LAURA CASTELLETTI, FRANCESCO CIABATTONI, MASSIMILIANO DI MICCO, MARCO FIORAVANTI, MARIA CHIARA MARTINI, IGNAZIO SIMONE MATTEUCCI, FRANCESCA PANTALONI, PIERA SEGHETTI, LAURA TRONTINI e MARIA LUISA VOLPONI), n. 6 voti contrari (MONICA ACCIARRI, FRANCESCO AMELI, LAURA BALESTRA, GIACOMO MANNI, MASSIMO TAMBURRI e UMBERTO TRENTA), nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 21 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - partecipazione del 5,56% detenuta nella società SAT S.p.A. secondo le modalità indicate dall'art. 10 D.Lgs 175/2016 e le tempistiche prescritte dal successivo art. 24, comma 4 del citato decreto;
 - partecipazione del 10% detenuta nella società Piceno Gas Vendita S.r.l. secondo le modalità indicate dall'art. 10 D.Lgs n. 175/2016 e le tempistiche prescritte dal successivo art. 24, comma 4 del citato decreto;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall' art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli (Sindaco GUIDO CASTELLI, ALESSANDRO BONO, IGINO CACCIATORI, LUCA CAPPELLI, MARCO CARDINELLI, LAURA CASTELLETTI,
Comune di Ascoli Piceno

FRANCESCO CIABATTONI, MASSIMILIANO DI MICCO, MARCO FIORAVANTI, MARIA CHIARA MARTINI, IGNAZIO SIMONE MATTEUCCI, FRANCESCA PANTALONI, PIERA SEGHETTI, LAURA TRONTINI e MARIA LUISA VOLPONI), n. 6 voti contrari (MONICA ACCIARRI, FRANCESCO AMELI, LAURA BALESTRA, GIACOMO MANNI, MASSIMO TAMBURRI e UMBERTO TRENTA), nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 21 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

di non dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, poiché non sussiste il numero di voti all'uopo necessari, a norma dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(art. 49, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.)

Esaminata la proposta di deliberazione la sottoscritta esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.

20/9/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE
(D.ssa Cristina Mattioli)



La presente deliberazione si compone di complessive n. ⁴⁸ pagine, di cui n. ³⁹ pagine di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FIORAVANTI MARCO



IL SEGRETARIO GENERALE
GUIDA ENNIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno

2 OTT. 2017

e, visti gli atti d'ufficio, vi è rimasta in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267, e che contro la stessa non sono pervenute opposizioni.



Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data _____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000) ovvero

è divenuta esecutiva il giorno 12 OTT. 2017 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li


La presente deliberazione è stata trasmessa in data 2 OTT. 2017, per l'esecuzione, a

DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO PARTECIPATE SERVIZIO RAGIONERIA - 15 -

Il Segretario Generale



COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)



*Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno ex art.
24 Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e smi*

Sommario

Revisione straordinaria delle Partecipazioni

1. Il quadro normativo di riferimento.....	2
1.1 - La disciplina di settore.....	2
1.4 - Criteri di attuazione.....	6
2. Le partecipate dirette ed indirette del Comune di Ascoli Piceno al 23 settembre 2016.....	15
2.1 - La ricognizione del 2015	15
2.2 - La situazione al 23 settembre 2016	15
3. Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette ex art. 24, comma 1 Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e smi.	18
3.1 - Premessa.....	18
Di seguito la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute in via diretta dal comune di Ascoli Piceno:	19
Ascoli Servizi Comunali S.r.L.....	19
Piceno Gas Vendita S.r.L.....	34

Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24 c. 1 D.Lgs n. 175/2016

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 - La disciplina di settore

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito anche solo T.U.S.P.), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del giorno 8 settembre 2016 e rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è attuativo dell'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, ha ritenuto illegittime talune disposizioni della citata legge di delega, tra cui l'art. 18 in attuazione del quale è stato emanato il d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui è stato previsto "il parere" anziché "l'intesa" con le Regioni.

Il legislatore, conseguentemente, ha provveduto ad emanare disposizioni integrative e correttive – previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata – mediante il D.lgs. n. 100/2017 che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, è entrato in vigore il 27 giugno 2017.

Nello specifico delle attività da eseguire si rileva che l'art. 24 del T.U.S.P. - "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*" - prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente ed anche se di minima entità, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P..

Si rileva altresì che l'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 T.U.S.P., deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

Nel caso degli Enti locali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014 e smi.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato

attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014.

Le informazioni così acquisite verranno rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 175/2016.

1.2 - Le prescrizioni di legge

Come anticipato, l'art. 24, comma 1 del T.U.S.P. dispone espressamente che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute sia direttamente che indirettamente alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (23 settembre 2016).

E' bene precisare che, ai sensi della prescritta disciplina, per "*partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche*", deve intendersi:

per "*partecipazione*" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (cfr. art. 2, lett. f), del T.U.S.P.);

per "*partecipazione indiretta*" la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo¹ da parte della medesima amministrazione pubblica" (cfr. art. 2, lett. g), del T.U.S.P.).

Va altresì aggiunto che, per espressa previsione dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P., il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo.

Analizzando poi gli obblighi di legge se ne ricava che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P., le amministrazioni sono tenute a:

1) individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:

- i. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del T.U.S.P.;

¹ La situazione di "controllo" è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile a cui l'art. 2, comma 1 lett. b) aggiunge una peculiare ipotesi per il caso in cui "*in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".

- ii.* non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del T.U.S.P.;
- iii.* ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del T.U.S.P..

2) alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. All'esito delle operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società che:

I) abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, T.U.S.P.) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, T.U.S.P., ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del T.U.S.P..

Più nello specifico, le attività elencate all'interno dell'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., sono le seguenti:

- a)* produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b)* progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c)* realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del T.U.S.P.;
- d)* autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e)* servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;

II) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del T.U.S.P.);

III) svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) del T.U.S.P.);

IV) abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d) del T.U.S.P.)²;

V) abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) del T.U.S.P.);

VI) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del T.U.S.P.) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P. (art. 20, comma 2°, lett. g) del T.U.S.P.).

Va comunque precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) e b), restano comunque ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, nonché le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

1.3 - Le attività da compiere

Come anticipato, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica, ivi compreso lo scrivente Ente locale, deve adottare una delibera con la quale effettua la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.).

Detta attività ricognitiva dovrà successivamente essere inviata alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto, indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

² Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del T.U.S.P., per l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

L'eventuale alienazione delle partecipazioni, da compiersi mediante procedura ad evidenza pubblica, deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, pertanto, entro e non oltre il 1 ottobre 2018 (cfr. art. 24 comma 4 del T.U.S.P.).

Tale provvedimento ricognitivo (art. 24 comma 2) costituisce anche aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

E' bene precisare che, a mente dell'art. 24, comma 5 del T.U.S.P., laddove l'atto ricognitivo non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine annuale, il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

È importante evidenziare che il Decreto correttivo (D.lgs. n. 100/2017) ha precisato che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 24 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre sono comunque fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (cfr. art. 21).

In caso di estinzione di società unipersonale (comma 6) la stessa è messa in liquidazione. Il comma 7 dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori disposizioni.

Si rileva infine, che nelle dismissioni derivanti dalla revisione straordinaria sulle partecipazioni trova applicazione il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione di cui all'art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014.

1.4 - Criteri di attuazione

Nella predisposizione del presente piano di revisione straordinaria, i criteri di attuazione da considerare per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati sono indicati negli articoli 1, 4, 5 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e smi.

Di seguito, brevemente, si riassume l'interpretazione che per ciascuno di essi la scrivente amministrazione comunale intende adottare:

Articolo 1) secondo il quale restano comunque ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, nonché le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

Articolo 4) interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Ciò posto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

a) produzione di un SIG (Servizi di Interesse Generale)³, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi. Peraltro, in virtù dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata, il Decreto ha aggiunto il comma 9bis, consentendo alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale (SIEG)⁴ anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale deroga è consentita sia per i servizi in corso, purché siano stati affidati tramite procedure ad evidenza pubblica, ma anche per nuovi servizi che verranno affidati in futuro (sempre con gara), di fatto consentendo alle società partecipate di concorrere a dette gare. Va sottolineato come la norma faccia salva l'applicazione dell'articolo 16 del provvedimento che disciplina specificamente le società "in house", con la conseguenza logico - giuridica che alle stesse è consentito di partecipare a gare ad evidenza pubblica extra -ambito salvo il limite di cui al citato art. 16 comma 3 a tenore del quale gli statuti delle società

³ Attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

⁴ servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

partecipate devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci .

b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti. Il Decreto correttivo specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche "allo svolgimento delle loro funzioni";

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (art. 4 c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le start-up e gli spin-off universitari previsti dalla legge n. 240/2010 s.m.i.. Il Decreto correttivo (art. 4) integra il comma 7 dell'art. 4, estendendo la possibilità per l'Ente Pubblico di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia

da fonti rinnovabili (mentre al comma 8 è aggiunto un nuovo periodo, che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche).

È sancito inoltre che le società in house, (comma 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco (ovviamente al netto del partenariato), mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Infine è previsto, (art. 4 c. 9) che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell'organo di vertice dell'amministrazione richiedente, si possa prevedere l'esclusione totale o parziale delle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazioni, per singole società a partecipazione pubblica - aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione, all'attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolare la quotazione; a tal fine il citato DPCM dovrà essere trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto correttivo estende tale possibilità anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione, inerenti società a partecipazione regionale, che devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità. I provvedimenti saranno poi trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura competente presso il Ministero dell'economia e finanze ed alle commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5) disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società.

La norma, (comma 1) specifica che - eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative - la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità

che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica alla possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, ma non più - per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6 del Decreto correttivo - rispetto alla destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. In buona sostanza, occorre motivare la scelta in questione soltanto in base alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria delle operazioni; analisi che devono essere sostenute da argomentazioni e piani economico-finanziari, e non più avendo riguardo ad ipotetiche soluzioni alternative. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica ed è inviata, per fini conoscitivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (comma 3) per l'esercizio delle rispettive competenze di legge.

Articolo 20) stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (comma 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila.

- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo per 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, comma 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla presente lettera), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite all'art. 4.
- h) L'analisi ed i piani di razionalizzazione (comma 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal T.U.S.P..

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, T.U.S.P., dall'anno 2018, con riferimento alla situazione rilevata al 31.12.2017.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero art. 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, comma 12-sexies, D.Lgs. n. 100/2017 in deroga all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, comma 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che, successivamente, trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (comma 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale espressamente prevede che *“Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:*

a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.”.

1.5 – La competenza

Quanto alle attività di cui sin ora si è detto, si evidenzia che il T.U.S.P. non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza ad adottare il provvedimento di “revisione straordinaria delle partecipazioni”.

Si deve ritenere, comunque, che il predetto provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, in ossequio alla latitudine della competenza in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali” generalmente riconosciuta in capo a tale organo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁵.

⁵ Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:


a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Si precisa, infine, che la presente “revisione straordinaria delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, sebbene tale onere non sia espressamente previsto dall’art. 24 del TUSP e l’art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, faccia riferimento al solo provvedimento di “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” di cui all’art. 20 del T.U.S.P..

2. Le partecipate dirette ed indirette del Comune di Ascoli Piceno al 23 settembre 2016

2.1 - La ricognizione del 2015

Dalla ricognizione eseguita nel 2015 se ne ricava che il Comune di Ascoli Piceno detiene partecipazioni, sia dirette che indirette, secondo lo schema sotto riportato:



2.2 - La situazione al 23 settembre 2016

Ai fini che qui interessano si rileva che, al 23 settembre 2016, il Comune di Ascoli Piceno detiene le seguenti

a) PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1) Ascoli Servizi S.r.L.

partecipata al 60%. La Società opera nel settore dell'igiene integrata con sede operativa in località Relluce (Comune di Ascoli Piceno) e svolge, anche, attività di servizi nel campo della manutenzione dei parchi e giardini comunali e della pubblica illuminazione.

2) Ascoli Reti Gas S.r.L.u.

partecipata al 100%. La società opera nel settore della distribuzione del gas naturale. Già azienda semplice, ex art. 114, D.Lgs 267/2000, si è trasformata in S.r.L. (ai sensi dell'art. 15, c. 1, 2° e 3° cpv., D.Lgs. 164/2000 nelle realtà monosettore gas naturale ed ex art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. nelle realtà multiservizi di rilevanza economica), ai sensi dell'art. 115, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 2343, c. 1, C.C., ha, quindi, poi proceduto alla costituzione della S.r.L.u. Piceno Gas Vendita, della quale, detiene l'intero pacchetto di controllo, adeguandosi al dettato dell'art. 21 D.Lgs 164/2000 che dispone che l'attività di

vendita (qualificata come attività in libera concorrenza) deve essere azionalmente separata da quella di distribuzione del gas naturale (qualificata come servizio pubblico locale).

3) Tecnomarche Soc. Consortile a r.L.

partecipata dallo 0,18%. Nei confronti della società è stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento con provvedimento del tribunale di Ascoli Piceno n. 47 del 26 novembre 2015. Con atto del 25/09/2014 è stato nominato amministratore unico il sig. Alesi Umberto. In data 19/06/2015 l'impresa ha depositato, presso la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno, domanda contenente ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva. Con provvedimento del 30 novembre 2015 la società è in fase di scioglimento e liquidazione. È stato nominato Curatore Fallimentare la dott.ssa Allevi Maria Giovanna.

4) Asteria Soc. Consortile a r.L.

partecipata al 1,02%. La Società, con assemblea straordinaria del 15/03/2013 (atto notarile Dott.ssa Silvia Parlamenti n. 1019 racc. n. 739), è stata posta in fase di scioglimento e liquidazione. Successivamente è subentrata dichiarazione di Fallimento della società con sentenza del 3/10/2013 n. 44/2013. È stato nominato Curatore Fallimentare il dott. Castagna Massimiliano con atto del 03/10/2013.

5) Piceno Sviluppo Soc. Consortile a r.L.

partecipata al 1,17%. Nei confronti della società, con provvedimento del tribunale di Ascoli Piceno, è stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento (n. 35 del 06/06/2016) ed è stato nominato curatore fallimentare il Dott. Di Buò Mario.

6) CIIP (Cicli Integrati Impianti Primari) Vettore S.p.A.

partecipata al 17,88%. La Società opera nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica ed è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud, come territorialmente definito dalla L.R. n. 30/2011. A tal fine la competente Autorità dell'ATO n. 5 Marche Sud ha provveduto all'affidamento venticinquennale (2008-2032) con proprio atto di Assemblea n. 18 del 28/11/2007 e la CIIP spa lo ha recepito con atto dell'Assemblea n. 16 del 30/11/2007. La Convenzione di Affidamento ed i relativi documenti allegati sono stati sottoscritti nel dicembre 2007.

Tale affidamento è stato ritenuto pienamente legittimo dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture e con nota del 01/12/2008 (in atti con il protocollo n. 2008026782 del 15/12/2008) ha trasmesso la sua delibera n. 52 del 26/11/2008. Come si evince dal documento, nell'ambito dell'indagine svolta dall'AVCP a livello nazionale sugli affidamenti in house del SII, solo sei affidamenti (su 65 esaminati) sono

risultati pienamente conformi ai dettami normativi europei e nazionali in materia e tra questi è compreso quello alla CIIP spa.

7) Start S.p.A.

partecipata al 32,24%. La società opera nel settore dei trasporti pubblici su strada. Opera, in base a contratti di servizio regionali e comunali con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. Gestisce, inoltre, la linea di collegamento ministeriale tra la costa adriatica e Roma (Fiumicino) e svolge attività di noleggio autobus.

8) S.A.T. (Società Aeroporto Tronto) S.p.A.

partecipata al 5,56%. La società ha come proprio oggetto sociale la promozione, realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale, con focalizzazione pertanto sullo sviluppo delle comunicazioni nel contesto territoriale di riferimento.

9) ATO 5 MARCHE SUD

partecipata al 14,09%. Ha natura di consorzio obbligatorio ed ha come proprio oggetto sociale la Programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per organizzazione e gestione del servizio idrico integrato.

10) Consorzio per l'Istituto Musicale "Gaspare Spontini"

partecipata al 50%. Il Consorzio svolgeva attività di Promozione dell'istruzione musicale. Con atto del 07/10/2014, il consorzio è stato posto in fase di scioglimento e liquidazione e con atto di pari data è stato nominato liquidatore il sig. Vagnoni Domenico.

11) Consorzio Turistico del Comprensorio dei monti gemelli

partecipata al 23,50%. Il Consorzio svolge attività di Promozione e valorizzazione turistica del territorio montano del Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del Monte Foltrone.

12) Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno.

partecipata al 61,67%.

13) Istituto Superiore di Studi Medievali "Cecco d'Ascoli"

Il Comune di Ascoli versa in favore di tale Ente una quota associativa annua di € 12.800,00. L'Ente svolge attività di promozione della ricerca e/o studio del medioevo con particolare riguardo all'analisi ed all'approfondimento del patrimonio storico culturale e folkloristico del Piceno.

14) Piceno Consind

ha natura di Consorzio obbligatorio la cui quota di partecipazione è del 12,82%. Il Consorzio promuove lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché servizi terziari avanzati nei Comuni consorziati.

b) PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

1) Piceno Gas Vendita S.r.L.

partecipata al 55% da Ascoli Reti Gas S.r.L.u. (100% comune di Ascoli Piceno) ed opera nel settore della Vendita del gas. Si precisa che nel mese di marzo 2017 la predetta partecipazione si è ridotta al 10%.

2) Start Plus Società Cooperativa a r.L.

partecipata all'84% dalla Start S.p.A. per una quota indiretta detenuta dal comune di Ascoli Piceno pari a al 27,0816%. La Società opera nel settore dei trasporti pubblici in base a Contratti di Servizio stipulati con Enti Locali (Provincia di Ascoli Piceno e Comuni vari) con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. La Start Plus S.c.a.R.l. sottoscrive i Contratti con gli Enti Locali per poi assegnare i servizi ai propri soci.

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette ex art. 24, comma 1 Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e smi.

3.1 – Premessa

Il presente documento costituisce la “*Revisione straordinaria*” delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, sia direttamente che indirettamente, dal Comune di Ascoli Piceno ex art. 24 Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e smi.

Il presente documento costituisce altresì aggiornamento annuale del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014 e smi.

Si precisa sin d'ora, inoltre, che l'esito della presente ricognizione sarà comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014.

Le informazioni così acquisite verranno rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 175/2016.

3.2 La revisione straordinaria

Di seguito la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute in via diretta dal comune di Ascoli Piceno:

Ascoli Servizi Comunali S.r.L.

La società, partecipata al 60% dal Comune di Ascoli Piceno, opera nel settore dell'igiene integrata così come definito dal D.Lgs. n. 22/1997 e L. R. di esecuzione n. 28/1999.

Dal 1/1/2007 provvede direttamente alla raccolta dei rifiuti nonché ai servizi di illuminazione pubblica e verde pubblico nel comune di Ascoli Piceno, inoltre provvede alla gestione della discarica comprensoriale nonché degli impianti tecnologici ad essa collegati a livello provinciale. La società, pur avendo avuto cura di predisporre un ampliamento del sito della discarica con la formalizzazione dell'acquisto di un appezzamento di terreno adiacente, attende il perfezionamento dell'istruttoria per la realizzazione della 6^a vasca. Il ritardo, che si sta protraendo, potrebbe generare un forte disequilibrio finanziario oltre che generare dei mancati ricavi per il Comune di Ascoli Piceno con le relative problematiche.

Si riportano i dati salienti della società:

- **Codice Fiscale:** 01765610447
- **Tipo di partecipazione:** diretta
- **Misura di partecipazione:** 60%
- **Durata dell'affidamento:** affidataria diretta in esclusiva, a tempo indeterminato dei rifiuti solidi urbani integrato (raccolta differenziata e indifferenziata, spazzamento e lavaggio strade, trasporto, recupero/trattamento e smaltimento) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e leggi regionali di esecuzione ed attuazione. Gestione del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica stradale. Quest'ultimo servizio è stato affidato alla Ecoinnova S.r.L., in quanto socio privato nell'ambito del partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), a seguito di affidamento per il tramite di procedura competitiva. Ai fini della potenziale espansione delle attività sociali riguardanti il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani, resta determinante l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione della sesta vasca presso la discarica di "Relluce".
- **dati in sintesi:**

Tipo partecipazione: Diretta			
Attività svolta: Gestione servizi, Rifiuti integrato, Verde Pubblico			
Anno di riferimento 2017:		Anno di riferimento 2016:	
			Importi in euro
Numero medio dipendenti (e)	85	Costo del personale (f)	3.613.792,00
Numero amministratori/	5	Compensi amministratori	47.204,00
di cui nominati dall'Ente	3	Compensi componenti organo di controllo	36.902,00
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente	0		
	Importi in euro		Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2016	53.197,00	2016	12.193.720,00
2015	7.248,00	2015	12.006.977,00
2014	4.765,00	2014	12.667.955,00
2013	70.256,00	FATTURATO MEDIO	12.289.550,67
2012	74.552,00		

Conclusione: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nella citata società.

Motivazione: la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016) nonché di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016) e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del citato Decreto legislativo.

Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A.

La società è stata costituita nel 1993 e dispone di un capitale sociale attuale sottoscritto e versato di Euro 4.883.340,00. L'organo amministrativo è composto da 5 membri ed occupa 210 dipendenti. La Società opera nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica ed è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud, come territorialmente definito dalla L.R. n. 30/2011. Si rileva che la competente Autorità dell'ATO n. 5 Marche Sud ha provveduto all'affidamento venticinquennale (2008-2032) con proprio atto di Assemblea n. 18 del 28/11/2007 e la CIIP spa lo ha recepito con atto dell'Assemblea n. 16 del 30/11/2007. La Convenzione di Affidamento ed i relativi documenti sono stati sottoscritti nel dicembre 2007. Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 00101350445
- **P.IVA:** 00101350445
- **Iscrizione CCIAA:** n° REA 133319
- **Sede Legale:** Viale della Repubblica, 24, c.a.p. 63100 Ascoli Piceno;
- **tipo di partecipazione:** diretta
- **misura di partecipazione:** 17,88%;
- **durata dell'affidamento:** affidamento fino al 31/12/2032;
- **dati in sintesi:**

Tipo partecipazione: Diretta				
Attività svolta: Gestione del servizio idrico integrato ATO 5				
Anno di riferimento 2016:		Anno di riferimento 2016 :		
				Importi in euro
Numero medio dipendenti (e)	243		Costo del personale (f)	11.308.471,00
Numero amministratori/	5		Compensi amministratori	114.793,00
di cui nominati dall'Ente	0		Compensi componenti organo di controllo	45.502,00
Numero componenti organo di controllo	3			
di cui nominati dall'Ente	0			
	Importi in euro			Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			FATTURATO	
2016	6.825.749,00		2016	65.992.249,00
2015	6.002.980,00		2015	61.072.710,00
2014	4.518.849,00		2014	59.530.581,00
2013	3.722.490,00		FATTURATO MEDIO	62.198.513,33
2012	2.540.930,00			

Conclusion: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nella citata società.

Motivazione: la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016) nonché di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016) e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del citato Decreto legislativo.

Conclusione: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nella citata società.

Motivazione: la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016) nonché di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016) e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del citato Decreto legislativo.

SAT S.p.A.

La società è stata costituita nel 2005 e dispone di un capitale sociale attualmente sottoscritto e versato pari ad Euro 9.000.000,00. Si rileva che l'organo amministrativo si compone di tre membri e non occupa dipendenti. La società ha come proprio oggetto sociale la promozione, realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale, con focalizzazione sullo sviluppo delle comunicazioni nel contesto territoriale di riferimento. Sin dalla sua costituzione la società ha avviato un programma di investimenti che mira, per successive fasi, alla realizzazione di un sito aeroportuale con possibili ricadute sul territorio, in particolare in ordine ad un potenziale sviluppo della aviazione generale. Nel corso dell'esercizio 2006/2007 il Comune di Ascoli Piceno ha sottoscritto una quota di minoranza del capitale sociale.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 01859130443
- **P.IVA:** 01859130443
- **Iscrizione CCIAA:** n° REA 179159
- **Sede Legale:** Via dell'Artigianato, 1, c.a.p. 63076 Ascoli Piceno
- **tipo di partecipazione:** diretta
- **misura di partecipazione:** 5,56%
- **dati in sintesi:**

Tipo partecipazione: Diretta			
Attività svolta: Promozione, realizzazione e gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nella Provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale.			
Anno di riferimento 2016:		Anno di riferimento 2016:	
		Importi in euro	
Numero medio dipendenti (e)	0	Costo del personale (f)	0,00
Numero amministratori/	3	Compensi amministratori	4.639,00
di cui nominati dall'Ente	0	Compensi componenti organo di controllo	35.540,00
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente	0		
Importi in euro		Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2016	-34.605,00	2016	160.250,00
2015	-28.082,00	2015	155.000,00
2014	-39.789,00	2014	155.000,00
2013	-51.330,00	FATTURATO MEDIO	156.750,00
2012	-67.037,00		

La società in commento ha ad oggetto un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

A ciò si aggiunga che la Società in commento risulta priva di dipendenti (art. 20 comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 175/2016), ha conseguito nell'ultimo triennio un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 (art. 20 comma 2, lett. d, D.Lgs. 175/2016) e che è in perdita sistematica da oltre 5 anni (art. 20 comma 2, lett. e, D.Lgs. 175/2016).

In ultimo si rileva che la SAT S.p.A. non svolge attività in favore del Comune di Ascoli Piceno (AP) né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio pubblico.

Conclusioni: come espressamente già indicato nella delibera del Consiglio comunale n. 35 del 27/7/2017 da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si procederà all'alienazione delle quote detenute dal comune di Ascoli Piceno secondo le modalità indicate dall'art. 10 D.Lgs 175/2016 e le tempistiche prescritte dal successivo art. 24, comma 4 del citato decreto.

Start S.p.A.

La società è stata costituita nel 1998 e dispone di un capitale sociale attuale sottoscritto e versato di Euro 15.175.150,00. L'organo amministrativo è composto da 5 membri ed occupa 190 dipendenti. La START S.p.A. opera nel settore dei trasporti pubblici su strada in base a contratti di servizio regionali e comunali con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. Gestisce, inoltre, la linea di collegamento ministeriale tra la costa Adriatica e Roma/Fiumicino e svolge attività di noleggio autobus. In data 20/12/2005 con deliberazione n. 168 il Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno, sulla base della L.R. n. 22 del 21/10/2004, ai fini dell'assegnazione dei servizi TPL extraurbani, ha optato per l'affidamento ad una società mista a capitale pubblico/privato in cui la Start S.p.A. è socio di maggioranza e il partner privato viene scelto attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale. La gara è stata indetta con bando europeo il 09/08/2006 per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata in cui la START ha l'84% mentre il socio privato il 16%.

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 01598350443
- **P.IVA:** 01598350443
- **Iscrizione CCIAA:** n° REA 158464
- **Sede Legale:** Marino del Tronto, c/o Centro Servizi Comunali c.a.p. 63100 Ascoli Piceno;
- **tipo di partecipazione:** diretta
- **misura di partecipazione:** 32,24%
- **durata dell'affidamento:** fino all'affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario
- **dati in sintesi:**

Tipo partecipazione: Diretta				
Attività svolta: Trasporto pubblico persone a mezzo Bus				
Anno di riferimento 2016:		Anno di riferimento 2016:		
				Importi in euro
Numero medio dipendenti (e)	186		Costo del personale (f)	8.438.291,00
Numero amministratori/ di cui nominati dall'Ente	3		Compensi amministratori	66.217,00
	0		Compensi componenti organo di controllo	26.000,00
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3			
	0			
	Importi in euro			Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO		
2016	-210.804,00	2016	16.863.344,00	
2015	-205.312,00	2015	18.855.866,00	
2014	-1.153.137,00	2014	19.164.095,00	
2013	-709.320,00	FATTURATO MEDIO		18.294.435,00
2012	7.776,00			

Conclusione: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nella citata società.

Motivazione: la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016) nonché di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016) e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del citato Decreto legislativo.

ATO 5 MARCHE SUD

È partecipata al 14,09% dal comune di Ascoli Piceno ed ha natura di consorzio obbligatorio. Ha come proprio oggetto sociale la programmazione ed il controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

- **Dati in intesi:**

Tipo partecipazione: Diretta			
Attività svolta: Programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per organizzazione e gestione del servizio idrico integrato			
Anno di riferimento 2016:		Anno di riferimento 2016:	
		<i>Importi in euro</i>	
Numero medio dipendenti (e)	7	Costo del personale (f)	348.810,54
Numero amministratori/ di cui nominati dall'Ente	11	Compensi amministratori	0,00
	0	Compensi componenti organo di controllo	10.458,25
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	1		
	0		
<i>Importi in euro</i>		<i>Importi in euro</i>	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2016	358.006,10	2016	676.146,00
2015	322.932,24	2015	714.608,00
2014	283.141,52	2014	873.339,00
2013	283.534,29	FATTURATO MEDIO	754.697,67
2012	264.997,98		

Conclusione: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nel citato ATO.

Motivazione: l'ATO ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016) nonché di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016) e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del citato Decreto legislativo.

Consorzio Turistico del Comprensorio dei monti gemelli

Il consorzio è partecipato al 23,50% dal comune di Ascoli Piceno. Il Consorzio svolge attività di promozione e valorizzazione turistica del territorio montano del Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del Monte Foltrone. Il Consorzio in oggetto inoltre ha progetto e gestisce impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva.

- Dati in sintesi:

Tipo partecipazione: Diretta				
Attività svolta: Promozione e valorizzazione turistica del territorio montano del Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del Monte Foltrone				
Anno di riferimento 2016:				Anno di riferimento 2016 :
				<i>Importi in euro</i>
Numero medio dipendenti (e)	0			Costo del personale (f) 0,00
Numero amministratori/ di cui nominati dall'Ente	5 0			Compensi amministratori 0,00
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3 0			Compensi componenti organo di controllo 7.583,00
<i>Importi in euro</i>				<i>Importi in euro</i>
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)				FATTURATO
2016	-38.693,00			2016 57.534,00
2015	-33.955,00			2015 59.542,00
2014	97,00			2014 107.671,00
2013	489,00			FATTURATO MEDIO 74.915,67
2012	-3.831,00			

Conclusione: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nella citata società.

Motivazione: la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi indicati all'art. 4, comma 7 del D.lgs. n. 175/2016.

Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno.

Il consorzio è partecipato al 61,67% dal comune di Ascoli Piceno.

Dati in sintesi:

Tipo partecipazione: Diretta			
Attività svolta: consorzio di funzioni			
Anno di riferimento 2016:		Anno di riferimento 2016:	
		Importi in euro	
Numero medio dipendenti (e)	9	Costo del personale (f)	234.327,21
Numero amministratori/ di cui nominati dall'Ente	5	Compensi amministratori	0
	0	Compensi componenti organo di controllo	2.000
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	1		
	0		
Importi in euro		Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2016	229.459,05	2016	0
2015	655.327,96	2015	0
2014	375.021,23	2014	8.528
2013	161.354,31	FATTURATO MEDIO	2.842,67
2012	58.773,75		

Conclusioni: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nel citato consorzio.

Motivazione: le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 non trovano applicazione nel caso del consorzio in oggetto in quanto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 175/2016 a tenore del quale "Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Istituto Superiore di Studi Medievali "Cecco d'Ascoli"

L'Ente svolge attività di promozione della ricerca e/o studio del medioevo con particolare riguardo all'analisi ed all'approfondimento del patrimonio storico culturale e folkloristico del Piceno. Il Comune di Ascoli versa in favore di tale Ente una quota associativa annua di € 12.800,00.

- dati in sintesi:

Tipo partecipazione: Diretta					
Attività svolta: Promozione della ricerca e/o studio del medioevo con particolare riguardo all'analisi ed all'approfondimento del patrimonio storico culturale e folkloristico del Piceno. locale di distribuzione del gas naturale, altri servizi pubblici locali di rilevanza industriale e non.					
<i>Anno di riferimento 2016:</i>				<i>Anno di riferimento 2016:</i>	
			<i>Importi in euro</i>		
Numero medio dipendenti (e)	2		Costo del personale (f)	33.440,00	
Numero amministratori// di cui nominati dall'Ente	3		Compensi amministratori	0,00	
	1		Compensi componenti organo di controllo	0,00	
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3				
	1				
<i>Importi in euro</i>			<i>Importi in euro</i>		
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			FATTURATO		
	2016	-373,00		2016	0,00
	2015	-18.428,00		2015	0,00
	2014	-85,00		2014	0,00
	2013	103,00		FATTURATO MEDIO	0,00
	2012	-194,00			

Conclusioni e motivazione: ai sensi degli artt. 1 e 2 e ss del D.lgs. n. 175/2016 l'Ente in parola non rientra tra le figure giuridiche da indicare all'interno della presente revisione straordinaria.

Piceno Consind

ha natura di Consorzio obbligatorio la cui quota di partecipazione è del 12,82%. Il Consorzio promuove lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché servizi terziari avanzati nei Comuni consorziati.

- dati in sintesi:

Tipo partecipazione: Diretta				
Attività svolta: Promuove lo sviluppo delle iniziative produttive industriali, artigianali, commerciali, nonché servizi terziari avanzati nei Comuni consorziati				
Anno di riferimento 2016:			Anno di riferimento 2016:	
			Importi in euro	
Numero medio dipendenti (e)	12		Costo del personale (f)	562.642,93
Numero amministratori/	5		Compensi amministratori mensili (Presidente)	1.700,00
di cui nominati dall'Ente	0		Compensi amministratori mensili (componenti)	680,00
Numero componenti organo di controllo	1		Compensi componenti organo di controllo	4.600,00
di cui nominati dall'Ente	0			
Importi in euro			Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			FATTURATO	
2016	-495.339,00		2016	0
2015	-816.999,37		2015	0
2014	-1.304.897,87		2014	0
2013	-1.405.778,48		FATTURATO MEDIO	0,00
2012	-2.453.552,05			

Conclusione: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione.

Motivazione: le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 non trovano applicazione nel caso del consorzio in oggetto in quanto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 175/2016 a tenore del quale "Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Di seguito la revisione delle partecipazioni detenute in via indiretta dal comune di Ascoli Piceno:

Piceno Gas Vendita S.r.L.

La società è affidataria diretta del servizio di vendita del gas. La Società è stata costituita in ottemperanza al dettato dell'art. 21 D.Lgs. n. 164/2000 che dispone che l'attività di vendita (qualificata come attività in libera concorrenza) deve essere aziendalmente separata da quella di distribuzione del gas naturale (qualificata come servizio pubblico locale).

Si riportano i dati salienti della società:

- **codice fiscale:** 01746570447
- **P.IVA:** 01746570447
- **Iscrizione CCIAA:** n° REA 170116
- **Sede Legale:** Via Piceno Aprutina, 114, c.a.p. 63100 Ascoli Piceno
- **tipo di partecipazione:** indiretta
- **misura di partecipazione:** 10%
- **durata dell'affidamento:** fino all'affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario della prima gara d'ambito
- **dati in sintesi:**

Tipo partecipazione: Indiretta				
Attività svolta: Vendita al pubblico locale di distribuzione del gas naturale, altri servizi pubblici locali di rilevanza industriale e non.				
Anno di riferimento 2016:				Anno di riferimento 2016 :
				<i>Importi in euro</i>
Numero medio dipendenti (e)	6		Costo del personale (f)	615.904,00
Numero amministratori/ di cui nominati dall'Ente	5		Compensi amministratori	94.907,00
	3		Compensi componenti organo di controllo	20.348,00
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3			
	2			
<i>Importi in euro</i>				<i>Importi in euro</i>
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			FATTURATO	
2016	366.286,00		2016	12.695.910,00
2015	423.609,00		2015	14.520.055,00
2014	368.953,00		2014	14.864.831,00
2013	156.454,00		FATTURATO MEDIO	14.026.932,00
2012	655.350,00			

La società Piceno Gas Vendita S.r.L., alla luce della normativa vigente, resta obbligata a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di vendita del gas fino alla data

dell'affidamento al gestore aggiudicatario della gara dell'ambito subprovinciale di competenza.

La Società, per oggetto sociale, sviluppa l'attività di vendita ai clienti finali nel settore del gas naturale e derivati ed ogni attività ad essa complementare o comunque strumentale o sinergica, subordinando tale attività alla previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive giusto il contenuto del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i.

A riguardo giova evidenziare che con data 29 dicembre 2004 il Ministero delle attività produttive ha rilasciato alla PGV apposita autorizzazione amministrativa alla vendita di gas naturale ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 164/2000.

Rientra altresì nelle attività principali della Società sviluppare servizi, somministrazione e forniture ai destinatari finali di utenze e consumatori che per legge non siano espressamente riservati ai prefissati diversi soggetti. La società inoltre può, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi della propria attività così come per i servizi erogati la Società può svolgere ai sensi di legge tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, realizzazione impianti, ricerca, programmazione, promozione, nonché consulenza per terzi sia pubblici che privati.

La Società può inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in società di capitale detenute da soggetti pubblici o privati e prestare garanzie reali, ma solo in relazione ai propri debiti ed obbligazioni contrattuali.

Conclusioni: come espressamente già indicato nella delibera del Consiglio comunale n. 35 del 27/7/2017, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si procederà all'alienazione delle quote detenute dal comune di Ascoli Piceno secondo le modalità indicate dall'art. 10 D.Lgs. n. 175/2016 e le tempistiche prescritte dal successivo art. 24, comma 4 del citato decreto.

Start Plus Società Cooperativa a r.l.

La società è partecipata all'84% dalla Start S.p.A. per una quota indiretta detenuta dal comune di Ascoli Piceno pari a al 27,0816%. La Società opera nel settore dei trasporti pubblici in base a Contratti di Servizio stipulati con Enti Locali (Provincia di Ascoli Piceno e Comuni vari) con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. La Start Plus S.c.a.R.l. sottoscrive i Contratti con gli Enti Locali per poi assegnare i servizi ai propri soci.

- dati in sintesi:

Tipo partecipazione: Indiretta				
Attività svolta: gestione servizio trasporto pubblico locale nella provincia di Ascoli Piceno, bacino AP 2				
Anno di riferimento 2016:		Anno di riferimento 2016:		
		Importi in euro		
Numero medio dipendenti (e)	0		Costo del personale (f)	0,00
Numero amministratori/	3		Compenso amministratori mensile (solo Vicepresidente)	350,00
di cui nominati dall'Ente	0		Compensi componenti organo di controllo	0,00
Numero componenti organo di controllo	0			
di cui nominati dall'Ente	0			
Importi in euro				Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO		
2016	0,00		2016	13.831.819,00
2015	0,00		2015	14.125.130,00
2014	0,00		2014	15.032.409,00
2013	518,00		FATTURATO MEDIO	14.329.786,00
2012	955,00			

Conclusioni: alla luce dei criteri e delle disposizioni di legge esplicitati dal D.lgs. n. 175/2016 e *smi* si ritiene che il comune di Ascoli Piceno possa continuare a mantenere la propria quota di partecipazione nella citata società.

Motivazione: la società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016) nonché di interesse generale (art. 4, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016). La società, in considerazione di quanto espressamente disposto dalla L.R. n. 45/1998, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 175/2016 a tenore del quale "Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della

gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Ascoli Piceno li, 20 SET. 2017

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli

